

Benvenuti al WEBINAR

BREXIT: IMPATTO SU CONTRATTI, RAPPORTI TRA IMPRESE E RISCHI LEGALI

15 dicembre 2020

Il commercio dall'Italia al Regno Unito




EXPORT

Merci	2018 (mln. Euro)	2019 (mln. Euro)
Macchinari	3.175,12	3.133,73
Apparecchiature elettriche	1.135,75	1.170,25
Totale export Italiano	23.798	24.915,05

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

Il Regno Unito è il quinto paese verso cui esportiamo, mentre è il decimo paese importatore in Italia con flusso pari a circa 8 miliardi di Euro (7.984 mln di Euro) e un 2,5% sul totale delle importazioni (dati dell'Osservatorio Economico del Ministero dello Sviluppo Economico, relativi all'anno 2019).

Timeline



23 giugno 2016

Referendum che approva l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.



29 marzo 2017

Il Regno Unito avvia la procedura di recesso dall'UE ai sensi dell'art. 50 TFUE.



24 gennaio 2020

Regno Unito e UE firmano l'[Accordo di recesso](#) (*Withdrawal Agreement*).
Dal **31 gennaio 2020**, il Regno Unito non è più Stato membro dell'UE = **fine della libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali** tra UE e Regno Unito.



13 dicembre 2020

Boris Johnson e Ursula von der Leyen discutono ma non trovano un accordo sui punti rimanenti, ma concordano di proseguire nelle trattative anche oltre il 31 dicembre 2020.



31 dicembre 2020

Fine del periodo di transizione.

Periodo di transizione



‘The Withdrawal Agreement creates legal certainty where Brexit created uncertainty. It preserves the Union’s interests’

Michel Barnier, Responsabile della Task Force della Commissione Europea per le relazioni con il Regno Unito

The Brexit effect

Dal 1° gennaio 2021 **il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un paese terzo.**

Le imprese che intrattengono rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno attrezzarsi in relazione alle nuove formalità e procedure per vendita e acquisto di merci.

In particolare, saranno affrontate le seguenti tematiche:



IMPORTAZIONE /
ESPORTAZIONE BENI



CIRCOLAZIONE DEI
LAVORATORI



IRLANDA DEL NORD



MARCATURA CE v.
MARCATURA UKCA



MARCHI E BREVETTI



NORMATIVA UE v.
NORMATIVA UK



RICONOSCIMENTO
SENTENZE E TITOLI
ESECUTIVI



The Brexit effect

Importazione / Esportazione beni

- ✓ Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell'unione doganale dell'UE = le autorità doganali UE effettueranno controlli sulla base del codice doganale dell'Unione come avviene per gli stati terzi.
- ✓ Nel Regno Unito verrà adottato il c.d. *Border Operating Model* con applicazione in 3 fasi (piena applicazione dal 1° luglio 2021 per importazione beni nel Regno Unito):
 - **Fase 1** (da gennaio 2021): procedure doganali di base;
 - **Fase 2** (da aprile 2021): prodotti di origine animale dovranno essere accompagnati da una pre-notifica e documentazione sanitaria;
 - **Fase 3** (da luglio 2021): procedure doganali complete per tutti i settori merceologici al punto di importazione.

N.B. i beni soggetti ad accise e soggetti a restrizioni (es. alcol e tabacchi) **subiranno procedure doganali complete già dal 1° gennaio 2021.**



The Brexit effect

Importazione / Esportazione beni

✓ Numero EORI - *Economic Operators Registration and Identification number*

Dal 1° gennaio 2021, sarà necessario avere un numero EORI (se non già in possesso) per tutte le imprese italiane (o UE) che desiderano esportare nel / importare dal Regno Unito.

Occorre sincerarsi che i partner/destinatari britannici abbiano un numero EORI (GB).

Le imprese con sede nel Regno Unito che desiderano importare nell'Unione dovranno ricevere un numero EORI UE.

Mancanza di numero EORI potrebbe comportare blocco della merce, multa e/o sequestro del carico.

✓ Certificato di origine preferenziale

Dal 1° gennaio 2021 nel caso in cui venga raggiunto un accordo di libero scambio tra UE e Regno Unito, affinché le merci abbiano diritto a un trattamento preferenziale occorrerà un certificato di circolazione che attesta l'origine preferenziale delle merci.

In caso di mancato accordo le merci non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale perché non sussiste.



The Brexit effect

Importazione / Esportazione beni

- ✓ **continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato:** i beni immessi sui mercati UE e UK prima della fine del periodo di transizione possono circolare liberamente: l'operatore economico deve provare che i beni sono stati immessi sul mercato dell'Unione o UK prima della fine del periodo di transizione.



è ancora possibile che UE e Regno Unito raggiungano un accordo per una zona di libero scambio per quanto riguarda quote e tariffe doganali; **ma** in ogni caso tutti i prodotti scambiati saranno soggetti a verifiche e controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico.



The Brexit effect

Importazione / Esportazione beni

✓ BREXIT AND THE INCOTERMS

- Prima della Brexit lo scambio dei beni con il Regno Unito era disciplinato come operazioni intracomunitarie, mentre, trascorso il periodo transitorio, viene considerato come operazione con Paesi terzi sia da un punto di vista doganale (formalità e dazi, se applicabili) sia da un punto di vista dell'IVA.
- Attenzione quindi agli INCOTERMS applicati o da applicarsi nei rapporti commerciali con i partner britannici!



The Brexit effect

✓ BREXIT AND THE INCOTERMS

ESPORTAZIONE

Se scelto Incoterm che addossa gli oneri dello sdoganamento all'esportazione al fornitore/venditore (FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) = maggiori oneri ed eventuali costi doganali post Brexit.

Se si sceglie l'Incoterm EX WORKS:

- ✓ **vantaggi:** si riducono i costi e gli oneri di trasporto e sdoganamento
- ✓ **rischi:** la responsabilità doganale e fiscale del venditore, anche se delega al compratore tutte le operazioni, rimane a carico del venditore: possono esserci difficoltà per la prova dell'uscita della merce dal territorio nazionale, prova necessaria per poter trattare l'operazione come non imponibile ai fini IVA (pericolo di accertamenti IVA e sanzioni).

IMPORTAZIONE

Nei contratti di acquisto tenere in conto che l'unico Incoterm che prevede l'obbligo del venditore di sdoganare la merce ai fini dell'importazione è il DDP.



The Brexit effect

Importazione / Esportazione beni

✓ Regime IVA.

- A partire dal 1° gennaio 2021, in generale, si dovrà versare l'IVA nel Paese dell'UE in cui verranno importate merci dal Regno Unito.
- Le merci esportate verso il Regno Unito saranno esenti dall'IVA nell'UE.

✓ Accise

Come per tutte le importazioni da Paesi terzi nell'Unione, le accise sui prodotti che vi sono soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) saranno esigibili al momento dell'importazione nell'Unione anziché al momento dell'immissione al consumo.



The Brexit effect

Importazione / Esportazione beni

✓ Cosa fare?

Gli scambi di merci tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti a verifiche e controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico. Quindi:

- ☐ **Verificare le catene logistiche di approvvigionamento per ciascun prodotto:** perché aumentano oneri amministrativi (es. documenti su sicurezza delle merci) e tempi di consegna;
- ☐ Verificare **codice EORI** proprio e del destinatario nel Regno Unito;
- ☐ **Certificato di origine (se raggiunto un accordo tra UE e Regno Unito);**
- ☐ **Verificare INCOTERMS;**
- ☐ **Verificare se applicabili dazi doganali:** per Regno Unito cfr. *UK Global Tariff*: es. <https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021>; per Italia cfr. TARIC (tariffa integrata comunitaria): <https://www.adm.gov.it/portale/-/tariffa-doganale-tar-3>;



The Brexit effect

Uk Global Tariff Tool

Commodity	Description	Common External Tariff	UK Global Tariff	Change
2204 21 11 10	White wines produced in Alsace, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength by volume of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol	13.10 EUR / hl	10.00 GBP / hl	Currency conversion
2204 21 11 90	White wines produced in Alsace, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength by volume of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol	15.40 EUR / hl	12.00 GBP / hl	Currency conversion
2204 21 12 10	White wines produced in Bordeaux, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol	13.10 EUR / hl	10.00 GBP / hl	Currency conversion
Commodity	Description	Common External Tariff	UK Global Tariff	Change
8703 32 90	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of <10 persons, incl. station wagons and racing cars, with only diesel engine of a cylinder capacity > 1.500 cm ³ but <= 2.500 cm ³ , used (excl. vehicles for travelling on snow and other specially designed vehicles of subheading 8703.10)	10.0%	10.0%	No change



The Brexit effect

Commodity	Description	Common External Tariff	UK Global Tariff	Change
8438 10 90	Machinery for the industrial preparation or manufacture of macaroni, spaghetti or similar products (excl. macaroni drying machines and dough rollers)	1.7%	0.0%	Liberalised
8438 20 00	Machinery for the industrial preparation or manufacture of confectionery, cocoa or chocolate (excl. centrifuges and filtering, heating or refrigerating equipment)	1.7%	0.0%	Liberalised
8438 50 00	Machinery for the industrial preparation of meat or poultry (excl. cooking and other heating appliances and refrigerating or freezing equipment)	1.7%	0.0%	Liberalised
8438 60 00	Machinery for the industrial preparation of fruits, nuts or vegetables (excl. cooking and other heating appliances, refrigerating or freezing equipment and machinery for the sorting or grading of fruit and vegetables)	1.7%	0.0%	Liberalised
8438 80 10	Machinery for the industrial preparation of tea or coffee (excl. centrifuges, filtering equipment, roasters, freeze-dryers and other heating appliances)	1.7%	0.0%	Liberalised
8438 80 91	Machinery for the industrial preparation or manufacture of drink (excl. centrifuges, filtering, heating or refrigerating equipment)	1.7%	0.0%	Liberalised
8438 80 99	Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink, n.e.s.	1.7%	0.0%	Liberalised
8438 90 00	Parts of machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink, n.e.s.	1.7%	0.0%	Liberalised
8479 81 00	Machinery for treating metal, incl. electric wire coil-winders, n.e.s. (excl. industrial robots, furnaces, dryers, spray guns and the like, high-pressure cleaning equipment and other jet cleaners, rolling mills or machines, machine tools and rope or cable-making machines)	1.7%	0.0%	Liberalised



The Brexit effect

Lavoratori

Trasferte di lavoro e soggiorni di breve durata

- dal 1° gennaio 2021 i cittadini UE che vorranno recarsi nel Regno Unito per brevi soggiorni d'affari saranno esenti dall'obbligo del visto. Per un periodo più lungo occorrerà richiedere un visto;
N.B. al momento sembra configurabile una durata fino a 6 mesi del soggiorno breve senza visto; tuttavia, essendo la materia non delineata in maniera specifica nell'accordo di recesso, occorrerà verificare la normativa del Regno Unito applicabile alla fine del periodo di transizione.
- dal 1° ottobre 2021 per entrare nel Regno Unito non più sufficiente la sola carta d'identità, ma munirsi di passaporto.



The Brexit effect

Irlanda del Nord

Withdrawal Agreement e *Northern Ireland Protocol* (in vigore dal 1° gennaio 2021)

- Tra gli **obiettivi principali**: evitare una frontiera fisica (con verifiche e controlli) tra Irlanda del Nord e EIRE e tutelare l'accordo del 1998 (Venerdi Santo) per il processo di pace nell'isola di Irlanda.
- Irlanda del Nord di fatto rimarrà parte dell'Unione doganale; nell'Irlanda del Nord dovrebbero continuare ad applicarsi le norme dell'UE relative alle merci (comprese IVA) e il codice doganale dell'UE.



Movimento merci Irlanda del Nord ➡ Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia), Regno Unito può sostanzialmente decidere come disciplinare.

Movimento merci tra Gran Bretagna ➡ Irlanda del Nord dovrebbe essere soggetto a procedure (dichiarazione di importazione, dichiarazione circa sicurezza) per tutelare il mercato unico e unione doganale dell'UE; quindi il Mare d'Irlanda quale frontiera doganale.

Mentre...




The Brexit effect

Irlanda del Nord

Mentre...

Internal Market Bill

- in corso di approvazione da parte del Parlamento britannico;
- inizialmente nel disegno di legge si prevedeva che certe disposizioni del *Withdrawal Agreement* potessero essere disapplicate dal Governo britannico e, in particolare, non venissero effettuati controlli sulle merci che circolassero non solo dall'Irlanda del Nord a Gran Bretagna, ma anche da Gran Bretagna a Irlanda del Nord. Tuttavia, il 7 dicembre 2020, il Regno Unito e l'UE hanno raggiunto un accordo che riguarda i controlli dei beni che transitano tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord i cui dettagli non sono ancora stati resi noti.





The Brexit effect

Marcatura

- La marcatura CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente.
- La marcatura CE si applica ad esempio a macchinari, strumenti di misura, dispositivi di protezione individuale.
- La marcatura CE potrà essere applicata sui prodotti da importare nel Regno Unito fino al 1° gennaio 2022.



The Brexit effect

Marcatura **UK CA**

La **marcatura UKCA** (*UK Conformity Assessed*) è la nuova marcatura di prodotto che sostituirà la **marcatura CE** e verrà utilizzata per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia).

➤ La **marcatura UKCA**, al pari della marcatura CE, si applica ad esempio a macchinari, strumenti di misura, dispositivi di protezione individuale.

Dal 1° gennaio 2021, tutti i prodotti esportati dall'UE verso il Regno Unito dovranno essere conformi alle disposizioni e alle norme del Regno Unito, ma la marcatura CE potrà essere utilizzata (nella gran parte dei casi) fino al 1° gennaio 2022.

N.B. per i beni destinati all'Irlanda del Nord continuerà ad essere riconosciuta la marcatura CE anche dopo il 1° gennaio 2022 (se non verranno apportate modifiche al Protocollo sull'Irlanda del Nord) oppure potrà essere utilizzata la marcatura UK(NI).



The Brexit effect

Marcatura **UK CA**

- Le normative in tema di UKCA allo stato sono in corso di approvazione da parte del Parlamento britannico;
- Tuttavia, secondo l'attuale assetto normativo:
 - a) non sarà necessario apporre la nuova marcatura UKCA a tutti quei prodotti già legalmente immessi sul mercato del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 (art. 41 dell'Accordo di recesso);
 - b) ciò, ad esempio, comporterà che singoli beni potranno essere messi ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale con la marcatura originaria (ma occorrerà dimostrare ai sensi dell'art. 42 dell'Accordo di recesso, l'immissione sul mercato del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione).



The Brexit effect

Marcatura **UK
CA**

Inoltre:

- la marcatura UKCA non è riconosciuta all'interno dell'UE e i produttori britannici dovranno ottenere la marcatura CE per i prodotti che lo necessitano;
- ugualmente, la marcatura CE non sarà riconosciuta nel territorio del Regno Unito (con l'unica eccezione dell'Irlanda del Nord);
- sarà comunque possibile apporre sui prodotti entrambe le marcature CE e UKCA (posto che ovviamente i prodotti rispettino le diverse normative);
- per quanto riguarda i c.d. «enti notificati»: si esclude che gli enti notificati UE siano riconosciuti nel Regno Unito e viceversa dopo la fine del periodo di transizione;
- ai fini della marcatura UKCA potrà essere necessario nominare un rappresentante autorizzato nel Regno Unito, che possa svolgere i compiti legati alla certificazione e alla tenuta della documentazione tecnica delineati nel Regolamento UE 2019/1020.



The Brexit effect

Marchi e brevetti

- ✓ Nel Regno Unito sarà mantenuta, in maniera automatica e gratuita, la tutela accordata a tutti diritti di proprietà intellettuale dell'UE registrati o concessi prima della fine del periodo di transizione;
- ✓ **Domande pendenti prima della fine del periodo di transizione:** diritto di depositare la domanda nel Regno Unito entro 9 mesi dalla fine del periodo di transizione per lo stesso diritto di proprietà intellettuale;
- ✓ **Dopo il periodo di transizione:** occorrerà registrare i nuovi diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito.



The Brexit effect

Norme UE v. norme UK

Le norme UK di derivazione UE (es. norme attuative di direttive) **continueranno ad applicarsi, così come le norme UE direttamente applicabili in UK** (es. regolamenti, salvo eccezioni; cfr. artt. 3, 20(1) e Schedule 6 European Union (Withdrawal) Act 2018);

Privacy

I dati trasferiti nel Regno Unito saranno considerati come dati trasferiti al di fuori dell'UE.

Marcatura CE e UKCA

Non si prevedono significativi mutamenti normativi, anche considerato il fatto che gran parte della normativa che sarà adottata per la marcatura UKCA è stata già adottata in recepimento di direttive UE (cfr. schema prossima *slide*).

Tabella di conversione: esempi

	Macchine industriali	Emissioni di rumore	Sostanze pericolose	Compatibilità elettromagnetica	Materiale elettrico
UE	Direttiva macchine 2006/42/EC	Direttiva emissioni acustiche ambientali (macchine e attrezzature all'aperto) 2000/14/EC	Direttiva sul divieto di uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) - Direttiva 2002/95/EC (ora Direttiva 2011/65/UE)	Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU	Direttiva materiale elettrico a bassa tensione 2014/35
UK	Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008	Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016



The Brexit effect

Norme UE v. norme UK

Legge applicabile ai contratti

Art. 66 dell'Accordo: il Regolamento Roma I (593/2008) si applica ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione.

Dopo periodo di transizione?

Ai sensi delle *Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019*, l'ordinamento del Regno Unito fa per ora salve le norme del Regolamento Roma I.

Convieni ancora scegliere la legge inglese nei contratti?



The Brexit effect

Riconoscimento sentenze e titoli esecutivi

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 non si applicherà dalla fine del periodo di transizione (v. artt. 66 e 67 dell'Accordo e Art. 89 di *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*)

=

più difficile far eseguire una sentenza emessa nel Regno Unito (attenzione alle clausole di scelta del Foro competente).

Possibili soluzioni?

Convenzione di Lugano 2007 (sembra al momento esclusa dall'Art. 82 *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*, anche se l'8 aprile 2020 il Regno Unito ha fatto domanda per aderire a tale convenzione); o

- ☐ Convenzione dell'Aia del 2005 sulla scelta del Foro competente; oppure
- ☐ rivivono le norme di diritto internazionale privato dei rispettivi Paesi.



The Brexit effect

Riconoscimento sentenze e titoli esecutivi

✓ **Arbitrato internazionale:** la Brexit non dovrebbe comportare particolari problematiche.

La Convenzione di New York del 1958 continuerà ad applicarsi al Regno Unito e agli Stati Membri UE aderenti.

Vantaggi:

- maggiore flessibilità nella scelta della legge applicabile in assenza di espressa scelta delle parti (es. le corti arbitrali britanniche possono applicare i Regolamenti Roma I e II; cfr. Art. 46, comma 3, dell'*Arbitration Act 1996* inglese e dall'Art. 47, comma 1 lett. b, delle *Arbitration Rules* scozzesi, nell'*Arbitration (Scotland) Act 2010*);
- minori difficoltà per esecuzione del lodo.



*Grazie per l'attenzione
Q&A*

Avv.
Simon Cartwright, solicitor
simon.cartwright@becp.eu

Avv.
Giacomo Pescatore
giacomo.pescatore@becp.eu



CARTWRIGHT
PESCATORE —

Via Dante, 26 – 40125 Bologna

Tel. 051-65.69.788 Fax 051-65.69.796



In considerazione del continuo evolversi delle normative in materia di Brexit, i contenuti della presentazione appena svolta sono da intendersi a scopo puramente didattico e non costituiscono quindi parere legale.